

## Circolare n° 6 del 05/10/2023

Gentili Clienti, con la presente Circolare presentiamo le principali novità introdotte dal Decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, c.d. decreto proroghe fiscali.

DECRETO PROROGHE FISCALI	ARTICOLO
1. <a href="#">Acquisto della prima casa</a>	1
2. <a href="#">Versamento dell'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle cripto-attività</a>	2
3. <a href="#">Eventi meteorologici</a>	3
4. <a href="#">Assegnazione e cessione agevolata di beni</a>	4
5. <a href="#">Indennizzo (FIR)</a>	5
6. <a href="#">Quadro RS forfettari</a>	6
7. <a href="#">Credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas</a>	7
8. <a href="#">Lavoro agile</a>	8

### 1. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Viene prorogata al **31/12/2023** la possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali (fino ad un limite massimo dell'80% del capitale) per l'acquisto della prima casa; tale facoltà è prevista per:

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Condizione per l'agevolazione è avere un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

Inoltre, è stata prorogata al 31/12/2023 l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui e dalle imposte d'atto, quali l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale per gli acquirenti under 36.

### 2. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REDDITO DERIVANTE DALLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività è prorogato dal 30 settembre al **15 novembre 2023**.

Per maggiori dettagli in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività e regolarizzazione vi rimandiamo alla [Circolare di Studio n° 5 2023](#).

### 3. EVENTI METEOROLOGICI

È stato previsto l'istituto della remissione in termini per il versamento di tributi, contributi assistenziali e previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza nei comuni interessati dagli eventi eccezionali meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 ottobre 2023**.

### 4. ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

Il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni non strumentali, immobili e mobili registrati, ai soci nonché di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% in caso di società di comodo, è stato prorogato al **30 novembre 2023**.

### 5. INDENNIZZO (FIR)

È differito al **15 ottobre 2023** il termine entro il quale l'avente diritto al Fondo Indennizzi Risparmiatori (FIR) deve comunicare l'eventuale variazione del codice IBAN già indicati ai fini dell'accredito.

### 6. QUADRO RS FORFETTARI

Viene prorogato al **30 novembre 2024** il termine entro il quale comunicare i dati del quadro RS del modello Redditi PF 2022 anno d'imposta 2021 per i contribuenti aderenti al regime forfettario.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha inviato nel corso del mese di settembre migliaia di lettere di compliance, con le quali si invitavano i contribuenti forfettari che non lo avessero fatto a comunicare all'interno del quadro RS alcuni elementi informativi, con valore unicamente statistico.

Sia i forfettari titolari di reddito d'impresa, sia quelli titolari di reddito da lavoro autonomo, infatti, devono comunicare il codice fiscale dei percettori di redditi per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte.

Inoltre, i forfettari esercenti attività d'impresa devono fornire indicazione dei seguenti elementi:

- Il numero complessivo di veicoli posseduti per lo svolgimento dell'attività al 31 dicembre 2021;
- L'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisizione di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, nonché i costi per i servizi strettamente collegati ai ricavi;
- I canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, i canoni di noleggio e i canoni di affitto d'azienda;
- I costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- L'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di carburante.

Infine, i forfettari esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare i consumi, all'interno dei quali considerare:

- I servizi telefonici, compresi quelli accessori;
- I consumi di energia elettrica;
- Spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti.

Il tema, anche in relazione alla scarsa utilità dell'adempimento, è stato ripreso dalla stampa specializzata e non è escluso un intervento normativo volto a semplificare o eliminare l'invio di tali dati.

---

#### Milano

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 855.031  
milano@tcapartners.it

#### Milano Area Legale

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 366.336.63  
legal@tcapartners.it

#### Torino

Piazza Carlo Felice, 18  
Tel +39 011 538.386  
torino@tcapartners.it

#### Roma

Via Boncompagni, 93  
Tel +39 06 97.27.37.88  
roma@tcapartners.it

## **7. CREDITO DI IMPOSTA PER LA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DELL'ENERGIA ELETTRICA O DEL GAS**

È stato anticipato il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas al 15/11/2023, in luogo del 31/12/2023.

Si ricorda che tali crediti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, come descritto dalla [Circolare di Studio n°5 2023](#); in alternativa, è possibile procedere con la cessione degli stessi, tenendo in considerazione che vige la regola della cessione integrale.

Esiste la possibilità di anticipare, entro la nuova scadenza del 15/11/2023, il versamento dell'acconto IRES e IRAP del 30 novembre. Per i gruppi di imprese che optano per il consolidato fiscale, l'anticipazione può essere accompagnata dal trasferimento del credito alla consolidante per il versamento dell'IRES; infine, è data la facoltà di anticipare i versamenti di dicembre, quali il secondo acconto IMU o l'acconto IVA annuale.

## **8. DIRITTO AL LAVORO AGILE (C.D. "SMART WORKING") PER I C.D. "LAVORATORI FRAGILI"**

Viene prorogato al 31/12/2023, in luogo del 30/09/2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori del settore pubblico e privato c.d. "fragili", come individuati dal Decreto del Ministero della Salute del 04/02/2022.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

---

### **Milano**

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 855.031  
milano@tcapartners.it

### **Milano Area Legale**

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 366.336.63  
legal@tcapartners.it

### **Torino**

Piazza Carlo Felice, 18  
Tel +39 011 538.386  
torino@tcapartners.it

### **Roma**

Via Boncompagni, 93  
Tel +39 06 97.27.37.88  
roma@tcapartners.it